

Codice A1604A

D.D. 26 novembre 2019, n. 580

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre captazioni da sorgente - denominate Comba 1, Comba 2 e Sauz - e di una captazione da trincea drenante in localita' Pian della Mussa, ubicate nel Comune di Balme (TO) e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Balme (TO), frazione Molette, Usseglio (TO) e Robassomero (TO), nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 2 agosto 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 209 del 2 agosto 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

sorgenti *Comba 1* e *Comba 2* (codice identificativo TO-S-00101) – particelle catastali n. 139 (*Comba 1*) e n. 138 (*Comba 2*) del foglio di mappa n. 17 – collocate in località La Comba a quote di 1.652 metri s.l.m. (*Comba 1*) e di 1.659 metri s.l.m. (*Comba 2*), con una portata massima derivabile pari a 10 l/s;

sorgente *Sauzè* (codice identificativo TO-S-00102) – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 29 – collocata in località Grosse Pietre ad una quota di 1.510 metri s.l.m., con una portata massima derivabile pari a 8 l/s;

trincea drenante in località Pian della Mussa (codice identificativo TO-S-00866) – partenza: particella catastale n. 149 del foglio di mappa n. 3, quota 1.735 metri s.l.m. – arrivo: particella catastale n. 140 del foglio di mappa n. 3, quota 1.723 metri s.l.m., con una portata massima derivabile pari a 310 l/s.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 29 novembre 2018, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le captazioni in esame, alloggiare all'interno di locali tecnici, sono posizionate in corrispondenza di versanti più o meno ripidi esposti a Nord e caratterizzati da vegetazione boschiva (*Sauzé*) o erbacea (*Comba*); fa eccezione la trincea drenante di Pian della Mussa, localizzata in corrispondenza del terrazzo fluviale (in sinistra orografica) della Stura di Ala, ai piedi di un versante acclive. Nei dintorni delle captazioni non si evidenziano centri di dissesti attivi o quiescenti, con l'eccezione della sorgente *Sauzé*, ubicata in corrispondenza di un'area interessata da una frana attiva. Lungo i versanti a monte delle prese sono invece presenti alcuni alpeggi, in maggior parte non più utilizzati, anche se viene effettuata attività di allevamento allo stato brado di bestiame; tuttavia, in assenza di attività agricole significative e non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non si è ritenuta necessaria la redazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per nessuna delle captazioni esaminate.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle captazioni analizzate, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale – così come previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – la vulnerabilità degli acquiferi alimentanti le sorgenti/trincea è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, per la posizione e le caratteristiche delle prese si è ritenuto di poter assumere un grado di vulnerabilità medio per quelle ubicate su detrito di falda (*Sauzè*) e alluvioni

terrazzate (trincea drenante) ed un grado di vulnerabilità basso per le sorgenti ubicate su roccia fratturata (*Comba 1 e 2*).

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da media a bassa di ciascuna captazione ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici.

Per ogni captazione è stata distinta una specifica zona di rispetto ristretta, condizionata dalla presenza di elementi spartiacque minori all'interno dell'impluvio; la dimensione dell'arco di circonferenza che le delimita è stato valutato in circa 200 metri per le scaturigini in roccia fratturata (*Comba 1 e 2*) ed in circa 400 metri per le scaturigini emergenti dalle alluvioni terrazzate (trincea drenante) e dal detrito di falda (*Sauzè*), peraltro mai esteso oltre tale distanza: si tratta, in genere, di piccoli accumuli di materiale e la distanza considerata come riferimento per la delimitazione delle zone di rispetto ristrette li comprende interamente al suo interno. Per quanto riguarda le zone di rispetto allargate, invece, sono state considerate le aree comprendenti i bacini di alimentazione dell'impluvio in cui si localizzano le captazioni (delimitati da spartiacque morfologici). Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti *Comba 1 e 2*:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; le zone di tutela assoluta risultanti misurano 24 x 18 metri per una superficie di 420 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta sorgente *Comba 1*, di forma poligonale assimilabile ad un trapezoide rovescio, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 195 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, per un'ampiezza massima di 128 metri; tale zona ha una superficie di 16.761 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto ristretta sorgente *Comba 2*, di forma poligonale assimilabile ad un trapezoide rovescio, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 216 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, per un'ampiezza massima di 191 metri; tale zona ha una superficie di 30.186 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a circa 1.357 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta della sorgente altimetricamente più bassa (*Comba 1*), per un'ampiezza massima di 522 metri; tale zona ha una superficie complessiva di 607.960 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristrette).

Non sono stati rilevati centri di pericolo all'interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristrette, caratterizzate dalla presenza di pendii acclivi con ampia vegetazione arbustiva che, tra l'altro, impedisce agli animali di raggiungere le zone di tutela assoluta.

Nella zona di rispetto allargata sono stati individuati allevamenti bovini di un numero limitato di capi (15-20 animali), la cui stabulazione è esterna alle stalle e che possono soggiornare allo stato brado nel periodo compreso tra fine giugno e fine settembre; trattandosi di un numero molto limitato di capi in continuo movimento su un'area molto vasta, si ritiene che il carico organico prodotto sia trascurabile in quanto decisamente improbabile che si verifichi una concentrazione tale di deiezioni animali localizzate in un punto specifico. Vi sono, inoltre, due alpeggi (Alpe Comba e Alpe Giae), il primo non abitato dai pastori, che effettuano solo controlli giornalieri del bestiame lasciato allo stato brado ed il secondo, abbandonato e parzialmente crollato, non rappresentano, pertanto, un rischio per le sorgenti.

Sorgente *Sauzè*:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; la zona di tutela assoluta risultante misura 30 x 25 metri per una superficie di 750 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale assimilabile ad un trapezoide rovescio, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 418 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, per un'ampiezza massima di 615 metri; tale zona ha una superficie di 163.658 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 1.412 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, per un'ampiezza massima di 827 metri; tale zona ha una superficie complessiva di 625.922 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo.

Trincea drenante località Pian della Mussa:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante misura 338 x 40 metri per una superficie di 13.113 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale assimilabile ad un trapezoide rovescio, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 413 metri a partire dall'opera di presa, per un'ampiezza massima di 868 metri; tale zona ha una superficie di 281.185 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 1.491 metri a partire dall'opera di presa, per un'ampiezza massima di 883 metri; tale zona ha una superficie complessiva di 1.000.919 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Non sono stati rilevati centri di pericolo all'interno della zona di tutela assoluta, che è protetta dalla presenza del pendio acclive a Nord e del torrente Stura a Sud; l'area in cui si localizza la trincea drenante è, inoltre, già dotata di recinzione che impedisce l'accesso da parte di animali.

Nella zona di rispetto ristretta non sono stati individuati centri di pericolo.

Nella zona di rispetto allargata sono stati individuati allevamenti bovini di un numero limitato di capi (20-25 animali), la cui stabulazione è esterna alle stalle e che possono soggiornare allo stato brado nel periodo compreso tra fine giugno e fine settembre; trattandosi di un numero molto limitato di capi in continuo movimento su un'area molto vasta, si ritiene che il carico organico prodotto sia trascurabile in quanto decisamente improbabile che si verifichi una concentrazione tale di deiezioni animali localizzate in un punto specifico. Vi è, inoltre, un alpeggio (Alpe Rossa), non abitato/utilizzato dai pastori, che effettuano solo controlli giornalieri del bestiame lasciato allo stato brado e, non rappresenta, pertanto, un rischio per la captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Comune di Balme – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Oggetto: Sorgenti ad uso idropotabile (Comba 1, Comba 2, Trincea drenante di Pian della Mussa, Sauzè) – TAVOLE + APPENDICE (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia) – Scala 1:5.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Occorre precisare che, nella planimetria su base catastale contenente l'area di salvaguardia della trincea drenante, è riportata anche l'area di salvaguardia approvata con la determinazione n. 112 dell'11 maggio 2007 - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R - per il campo-pozzi localizzato nello stesso sito (utilizzato per l'integrazione

dell'approvvigionamento idropotabile nel periodo invernale, quando la trincea diminuisce di portata), area ricadente parzialmente all'interno dell'area di salvaguardia della trincea drenante.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 19 dicembre 2018, ha trasmesso al Comune di Balme (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di tre captazioni da sorgente e di una captazione da trincea drenante ubicate nel medesimo Comune di Balme e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Balme (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 15 febbraio 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

in relazione agli edifici adibiti ad alpeggio che rientrano nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Comba 1* e *2* e della trincea drenante è necessario che vengano precisati gli eventuali sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; nel caso, tali interventi dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; deve inoltre essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;

qualora le aree di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) del citato regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha annui di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 22 febbraio 2019, ha evidenziato quanto segue:

per quanto riguarda le sorgenti *Comba 1* e *2*, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, ha effettuato nello scorso anno (2018) prelievi presso la rete del concentrico del Comune di Usseglio (TO) alimentata dalle captazioni in questione e le analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati;

per quanto riguarda la trincea drenante in località Pian della Mussa, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, ha effettuato nello scorso anno (2018) prelievi presso la rete del concentrico del Comune di Robassomero (TO) alimentata dalla captazione in questione e le analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati;

per quanto riguarda la sorgente *Sauzè*, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, ha effettuato nello scorso anno (2018) prelievi presso la rete del Comune di Balme (TO), frazione Molette, alimentata dalla sorgente in questione e le analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree in quota e costituite prevalentemente da boschi – il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre captazioni da sorgente - denominate *Comba 1*, *Comba 2* e *Sauzè* - e la captazione da trincea drenante in località Pian della Mussa, ubicate nel Comune di Balme (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 19 dicembre 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Balme (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di tre captazioni da sorgente e di una captazione da trincea drenante ubicate nel medesimo Comune di Balme e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la determinazione n. 112 dell'11 maggio 2007, agli atti presso l'archivio della *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio*, con la quale era stata approvata la definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi localizzato nello stesso sito (utilizzato per l'integrazione dell'approvvigionamento idropotabile nel periodo invernale, quando la trincea diminuisce di portata), in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e trasmessa, per i relativi adempimenti, al Comune di Balme (TO) nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia per recepirla nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", alla S.M.A.T. S.p.A., alla Provincia di Torino – Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino, all'Azienda Sanitaria Locale N. 6 – SIAN ed alle Direzioni regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica ed Economia Montana e Foreste;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 15 febbraio 2019 – prot. n. 13884;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, in data 22 febbraio 2019 – prot. n. 00 17415;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 209, in data 2 agosto 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;
vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 2 agosto 2019 – prot. n. 0002586, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;
vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;
vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;
vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;
visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;
visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia di tre captazioni da sorgente - denominate *Comba 1*, *Comba 2* e *Sauzè* - e di una captazione da trincea drenante in località Pian della Mussa, ubicate nel Comune di Balme (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nell'elaborato "*Comune di Balme – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Oggetto: Sorgenti ad uso idropotabile (Comba 1, Comba 2, Trincea drenante di Pian della Mussa, Sauzè) – TAVOLE + APPENDICE (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia) – Scala 1:5.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227

“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Balme (TO), frazione Molette, Usseglio (TO) e Robassomero (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo; effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – S.M.A.T. S.p.A. – delle captazioni per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all’Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell’ARPA.

A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Balme, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig